

OSSERVAZIONI AL DISEGNO DI LEGGE S 1676
COLLEGATO AMBIENTALE ALLA LEGGE DI STABILITA' 2014

EMENDAMENTO A

Articolo 15, comma 4 (integrazione Art. 206 quinquies, nuovi commi 2 e 3)

“Art. 206 quinquies, comma 2 – - Per i beni o gli imballaggi realizzati con almeno il 50% di plastica riciclata, come da riconosciuta certificazione, è ridotta l'IVA dal 22% al 10%.”

“Art. 206 quinquies, comma 3 - Gli imballaggi realizzati con almeno il 50% di materiale plastico riciclato non sono sottoposti al contributo ambientale CONAI”

MOTIVAZIONE EMENDAMENTO A

Le proposte mirano ad introdurre nel nostro ordinamento e conseguentemente sistema economico le misure per un rilancio e sviluppo del riciclo.

EMENDAMENTO B

Inserire nuovo Articolo 15 BIS

"ART 15 bis - (Accordi di programma e incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali pre-consumo) - Dopo l'articolo 206 sexies del D.lg. 13 aprile 2006 n. 152 inserire il nuovo articolo 206 septies:

- Art. 206 septies - nuove disposizioni incentivanti per prodotti realizzati con materiali provenienti dal pre-consumo - Le disposizioni di cui dagli articoli 206 ter a 206 sexies si applicano anche ai prodotti realizzati con materiali pre-consumo qualora il reale utilizzo in produzione comporti evidenti e comprovabili vantaggi ambientali in termini di risparmio energetico e riduzione di emissioni di CO2"

MOTIVAZIONE EMENDAMENTO B

L'emendamento si pone l'obiettivo di sviluppare attività imprenditoriali con processi organizzati sui principi dello sviluppo sostenibile, in particolare sul recupero di materia, riciclo effettivo, consentendo al sistema Italia evidenti risparmi dei consumi energetici e riduzione dell'inquinamento.

EMENDAMENTO C

Articolo 21, comma 1, lett. b)

Aggiungere il nuovo comma 3:

“All’articolo 221, comma 3, lett. a) aggiungere dopo le parole “sul territorio nazionale” le parole “o sul territorio di almeno 5 regioni confinanti”;

“L’articolo 221, comma 5 è modificato per come segue:

- al primo periodo sostituire le parole “Osservatorio nazionale sui rifiuti” con le parole “Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare”;
- al terzo periodo è sostituito dal seguente: “Il recesso è efficace solo al momento in cui è intervenuto il riconoscimento, permanendo fino a tale momento l’obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all’articolo 224, comma 3, lett.h).”;
- il settimo e l’ottavo periodo sono eliminati;
- all’ultimo periodo la frase “novanta giorni dallo scadere del termine per l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare come indicato nella presente norma” è sostituita con la frase: “centoventi giorni dalla presentazione della richiesta di riconoscimento”;

“Aggiungere allo stesso articolo 221 il nuovo comma 5 bis:

- Il riconoscimento del progetto di cui al precedente comma non può imporre obiettivi, condizioni, prescrizioni o modalità operative o di controllo, più onerose rispetto a quelle secondo le quali operano i consorzi di cui all’articolo 223. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi sono computabili anche i rifiuti di imballaggi equivalenti a quelli propri”.

EMENDAMENTO D

Articolo 21, comma 1, lett. d)

“All’articolo 223, comma 1 sostituire in tutte le sue riproposizioni la parola “Consorzio” con le parole “uno o più consorzi”.

MOTIVAZIONI EMENDAMENTI C – D

Con tali proposte si intende dare concreta attuazione alla disciplina comunitaria in materia di imballaggi nell'ottica della concorrenza e del miglioramento del settore del riciclaggio dei rifiuti di imballaggio, garantendo (se non aumentando) occupazione e risorse dedicate agli operatori di questo mercato. In tal senso si prevede l'effettiva messa in concorrenza dei consorzi, anche su base territoriale minima di 5 Regioni confinanti, la semplificazione e la maggiore certezza delle procedure di accesso ai nuovi consorzi nel mercato di cui trattasi, fermo restando quanto già previsto come requisiti e altro, comunque mettendo tutti i soggetti nella medesima condizione competitiva, il tutto con effetti prevedibilmente a favore del consumatore finale. Al contempo si aggiornano – coordinandole – le competenze del Ministero rispetto a quelle anzitempo assegnate all'Osservatorio nazionale sui rifiuti, poiché Organismo non più esistente.

Roma, 17 dicembre 2014